Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 25 agosto — Numero 201

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1125, *che modifica quello 10 luglio 1921, n 739, concernente il cambio della valuta austro-ungarica nei territori della Dalmazia annessi al Regno*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 giugno 1921, n. 73;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col guardasigilli, ministro di giustizia e degli affari di culto, col ministro delle finanze, col ministro per l'industria e commercio e col ministro delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 luglio 1921, n. 739, resta così modificato:

« La conversione avverrà ai tassi e nelle proporzioni indicate all'articolo precedente per un importo però di corone non superiore a quello dichiarato direttamente dal richiedente, o per suo conto da un Istituto di credito, agli effetti del censimento ordinato con decreto 1° maggio 1921 della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

È soppresso il penultimo comma dell'art. 12 del Regio decreto-legge suddetto.

All'art. 15 del R. decreto-legge medesimo è sostituito il seguente:

« Gli importi in corone che eccedono i limiti per i quali è ammessa la conversione in base agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 739, saranno ritirati e convertiti al tasso di centesimi sette per corona, se in possesso di Dalmati del territorio annesso ».

« Tale conversione sarà effettuata fino a raggiungere gli importi denunciati agli effetti del censimento, restando da essa esclusi i biglietti da mille corone di serie superiori al n. 1200 ».

Art. 2.

È data facoltà al ministro del tesoro di provvedere, con appositi suoi decreti, sia nei riguardi dei Dalmati del territorio annesso, sia nei riguardi dei profughi dai territori sgombrati, alla concessione di sussidi nei casi che, a suo insindacabile giudizio, siano meritevoli, per eccezionali comprovate circostanze, di speciale considerazione.

Art. 3.

Per l'esecuzione del R. decreto legge 10 giugno 1921, n. 739, modificato giusta gli articoli precedenti, il fondo di 60 milioni di cui all'art 1 del R decreto legge stesso è aumentato di 20 milioni.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — RODINÒ — SOLERI — BELOTTI — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1114, *che modifica la composizione della Commissione interministeriale per l'azione economica all'estero istituita col decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 1227.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, numero 1227, che istituisce presso il Ministero degli affari esteri una Commissione interministeriale per l'azione economina all'estero;

Considerata la necessità di procedere alla revisione dell'elenco dei funzionari chiamati a far parte di detta Commissione, stante l'avvenuta soppressione o trasformazione nelle varie Amministrazioni dello Stato di alcune cariche coperte dai funzionari stessi.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quelli delle colonie, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 1227, è sostituito dal seguente:

Fanno parte della Commissione:

1. Il segretario generale del Ministero esteri.
2. Il direttore generale degli affari generali.
3 Il direttore generale degli affari politici, commerciali e privati d'Europa e Levante.
4. Il direttore generale degli affari politici, commerciali e privati d'Africa, America, Asia ed Australia.
5. Il commissario generale dell'emigrazione.

In rappresentanza del Ministero affari esteri.

6. Il direttore generale affari economici del Ministero delle colonie.
7. Il direttore generale affari politici del Ministero delle colonie.

In rappresentanza del Ministero delle colonie.

8. Direttore generale delle dogane e imposte indirette.
9 Il vice direttore generale delle dogane e imposte indirette, direttore dell'ufficio trattati e legislazione doganale.

In rappresentanza del Ministero delle finanze.

10. Il direttore generale del tesoro.

In rappresentanza del Ministero del tesoro.

11. Il capo del servizio movimento e traffico delle ferrovie dello Stato.
12. Il capo del ramo traffico del servizio movimento e traffico idem.

In rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

13. Il direttore generale del commercio e della politica economica.
14 L'ispettore generale preposto all'ufficio di politica economica e del commercio con l'estero
15. L'ispettore generale dell'industria.
16. Il direttore generale marina mercantile.

In rappresentanza del Ministero industria e commercio.

17. Il direttore generale dell'agricoltura.

In rappresentanza del Ministero per l'agricoltura.

Dei funzionari cui ai nn. 3 e 4 interverrà alle sedute della Commissione quello che avrà competenza per le materie da trattare nelle sedute.

Art. 2.

L'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 1227, è sostituito dal seguente: « Nel seno della Commissione è istituito un Comitato permanente, formato dai funzionari di cui ai nn. 1, 8, 13 e 16. A far parte della Commissione e del Comitato sarà chiamato, con semplice voto consultivo, anche il capo dell'ufficio di coordinamento economico del Ministero affari esteri. A detto funzionario spetterà altresì presiedere l'ufficio, di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 1227.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — FACTA — ALESSIO — PEANO — ROSSI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 18 luglio 1921, n. 1119, *che istituisce presso il Ministero della marina un ufficio politico-militare.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 402, relativo all'ordinamento del Ministero della marina, e sue successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero della marina, alla diretta dipendenza del ministro della marina, un ufficio politico-militare, retto da un ufficiale superiore di vascello.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'ufficio di cui al precedente articolo saranno stabilite con decreto del ministro della marina.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 18 luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 30 giugno 1921, n. 1120 *che abroga il decreto Luogotenenziale 7 maggio 1916, n. 553, nei riguardi del piroscafo* Grado.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 maggio 1916, numero 553, col quale veniva inscritto, fra altri, nel quadro del R. naviglio il piroscafo *Grado*;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono tale provvedimento;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il decreto Luogotenenziale 7 maggio 1916, n. 553, è abrogato nei riguardi del piroscafo *Grado*, a datare dal 15 giugno 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 30 giugno 1921, n. 1121, *che aumenta la retta da corrispondersi negli ospedali militari marittimi dagli ufficiali, impiegati civili e personale di bassa forza ivi ricoverati.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R decreto 25 settembre 1891, n. 582, che determina la retta da corrispondersi agli ospedali militari marittimi dagli ufficiali, impiegati civili e personale di bassa forza ivi ricoverati;

Visti i Regi decreti 6 giugno 1907, n 339, 6 agosto 1910, n. 604, e 25 giugno 1911, n. 807, che modificano le rette da corrispondersi dai ricoverati negli ospedali militari marittimi;

Considerato che per effetto del rincaro dei viveri e di tutti i generi di consumo la misura dell'attuale retta ospedaliera da corrispondersi agli ospedali militari marittimi dal personale di cui sopra, risulta inadeguata al bisogno;

Considerato che sia pertanto necessario elevare tale retta in relazione alle attuali esigenze, ed in misura proporzionale ai vari stipendi percepiti;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere all'unanimità favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le rette stabilite dai predetti Regi decreti sono modificate come in appresso:

a) ufficiali - impiegati civili, secondo lo stipendio o pensione lordi:

di L 11.500 o più L 20;
da L. 10 500 (incluse) a meno di L. 11.500 L 16;
da L 9.200 (incluse) a meno di L 10.500 L 15;
da L. 8 000 (incluse) a meno di L. 9.200 L.12 50;
da L. 6.400 (incluse) a meno di L. 8.000 L. 10;
da L 4.000 (incluse) a meno di L. 6.400 L. 7 50;
inferiore a L. 4.000 L. 7;

b) militari del R. esercito e di altri corpi armati, L. 7.

c) personali civili subalterno, uscieri, guardiani di magazzino, operai, ecc. (quando la retta non è a carico dell'Amministrazione militare), L. 6,50.

d) borghesi estranei all'Amministrazione:

a) indigenti (a carico dei Municipi), L. 7;

b) non indigenti, L. 15.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 21 luglio 1921, n. 1124, *che modifica le attribuzioni degli uffici esecutivi demaniali della città di Fermo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni degli uffici esecutivi demaniali della città di Fermo sono variate in conformità all'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Gli attuali Uffici del registro e del demanio assumeranno rispettivamente la denominazione di « Ufficio del registro » ed « Ufficio del bollo e demanio ».

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art 25 del regolamento per il personale delle tasse sugli affari approvato con R. decreto 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni degli Uffici sopradescritti viene determinata, in via presuntiva, come segue:

per l'Ufficio del registro, in L. 800.000;

per l'Ufficio del bollo e demanio, in L. 500.000.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° settembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

TABELLA di riparto dei servizi tra gli Uffici del registro e del bollo e demanio di Fermo.

A) *Ufficio del registro.*

a) Registrazione degli atti pubblici, privati e giudiziari e riscossione dei relativi dritti catastali e di archivio e delle tasse di trascrizione ipotecaria;

b) Tasse di successione e riscossione dei relativi dritti catastali e delle tasse di trascrizione ipotecaria;

c) Tasse di manomorta;

d) Tasse a debito;

e) Tasse sulle concessioni governative (escluse quelle per le licenze di porto d'armi e di caccia), compreso lo smercio delle relative marche tanto per l'applicazione nell'Ufficio quanto per la vendita ai privati;

f) Tasse di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti di giurisdizione volontaria ed onoraria;

g) Depositi per ricorsi in Cassazione;

h) Riscossione di multe e spese di giustizia penale ed amministrativa e dei dritti di significazione di atti all'estero;

i) Pagamento delle spese di giustizia di ogni specie;

l) Entrate eventuali e debiti dei contabili relativi ai servizi di cui sopra;

m) tasse sui velocipedi, motocicli, automobili e simili veicoli meccanici.

Aziende speciali.

Cassa nazionale del notariato.

Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

B) *Ufficio del bollo e demanio.*

a) Bollazione con marche e visto per bollo;

b) Tasse di bollo in genere riscuotibili in modo virtuale - eccetto quelle sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione;

c) Tasse in surrogazione del bollo o del registro;

d) Tasse di bollo e contributo alla pubblica beneficenza sui biglietti d'ingresso ai teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici;

e) Tasse di bollo sulla vendita dei gioielli ed altri oggetti preziosi, sulle profumerie e specialità medicinali, e sui vini, liquori ed acque minerali in bottiglie;

f) Tassa di bollo sui trasporti in genere;

g) Tassa di bollo sulle inserzioni nei giornali e simili e sugli avvisi al pubblico fatti su materia diversa dalla carta, ecc.;

h) Tasse di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso, sugli scambi di materie prime, prodotti e merci fra commercianti e sulle note e conti di ristorante ed alberghi qualificati di lusso e delle altre categorie.

i) Tasse sul pubblico insegnamento;

l) Dritti di verificazione dei pesi e delle misure (vendita di marche);

m) Tassa per monta cavalli stalloni ed accessori;

n) Dritti d'inserzione degli atti delle Società ed Associazioni commerciali nel Bollettino ufficiale delle Società;

o) Depositi per adire agli incanti e per spese contrattuali;

p) Vendita di tutte le specie di valori bollati ai privati ed ai distributori secondari;

q) Amministrazione e vendita dei beni del demanio, dell'asse ecclesiastico e degli Enti amministrati e delle eredità devolute allo Stato;

r) Entrate eventuali e debiti dei contabili riflettenti i servizi di cui sopra;

s) Dritti di certificati, copie ed estratti catastali e relativo scritturato.

Aziende speciali.

Fondo culto.

Demanio forestale.

Prodotti gabellari (vendita di marche).

Assicurazioni sociali (vendita di marche e riscossioni di multe).

Tassa di bollo turistica e relative multe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze

SOLERI.